

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 18-4658

Art. 3 bis, comma 6, d.lgs n. 502/1992 e s.m.i.. Procedimenti di conferma dei direttori generali delle ASR TO3, TO5, VC, BI, NO, VCO, CN1, SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, Ordine Mauriziano di Torino.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con i provvedimenti deliberativi di seguito elencati, la Giunta regionale aveva a suo tempo provveduto in ordine alla nomina dei direttori generali delle seguenti aziende sanitarie regionali:

DGR n. 31-1359 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL TO 3 dr. Flavio BORASO)

DGR n. 33 -1361 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL TO 5 dr. Massimo UBERTI)

DGR n. 34 -1362 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL VC dr.ssa Chiara SERPIERI)

DGR n. 35 -1363 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL BI dr. Gianni BONELLI)

DGR n. 36 -1364 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL NO dr. Adriano GIACOLETTO)

DGR n. 37-1365 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL VCO dr. Giovanni CARUSO)

DGR n. 38 -1366 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL CN1 dr. Francesco MAGNI)

DGR n. 42-1370 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria dr.ssa Giovanna BARALDI)

DGR n. 43-1371 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino dr. Silvio FALCO).

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con i provvedimenti sopra citati sono stati altresì assegnati a ciascun direttore generale gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (c.d. di nomina) i quali, formulati nel quadro della programmazione regionale, costituiscono altresì parte integrante dei contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati dai direttori stessi.

L'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., stabilisce che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi formulati nel quadro della programmazione regionale, al fine di procedere o meno, entro i tre mesi successivi, alla conferma dei direttori generali, sentito il parere della conferenza dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Il termine di tre mesi prescritto dalla disposizione in esame deve intendersi di carattere perentorio, atteso che il suo integrale decorso preclude alla Regione la possibilità di effettuare, nei confronti dei direttori generali, la verifica specificamente disciplinata dalla norma de qua, fatto naturalmente salvo ogni altro procedimento di valutazione dell'operato dei direttori generali.

Ai sensi del citato decreto legislativo, la conferma dell'incarico direttoriale è quindi legata alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti nella gestione aziendale, tra i quali devono appunto annoverarsi i citati obiettivi indicati nella deliberazione di nomina.

In occasione della comunicazione, indirizzata a suo tempo a ciascuno dei direttori interessati, dell'avvio del procedimento di conferma dei rispettivi incarichi, gli stessi sono stati informati della possibilità di produrre una specifica relazione ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione.

Al procedimento di conferma dei direttori generali hanno partecipato, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, i Settori della Direzione Sanità; il carattere globale della valutazione impone infatti di tener conto non soltanto della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi assegnati all'atto della nomina, ma anche di riscontrare eventuali specifici inadempimenti o irregolarità o violazioni.

A mezzo di nota prot. n. 21004/A14000 del 14.10.2016 le strutture regionali sono state pertanto invitate a segnalare e a motivare, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle deliberazioni sopra citate come aggiornate dai successivi atti di programmazione regionale, eventuali aspetti di criticità.

Le strutture regionali interessate dalle valutazioni non hanno rappresentato, con riferimento a specifiche realtà aziendali, situazioni od elementi di criticità che possano essere ritenuti ostativi alla conferma dei direttori generali sopra elencati.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dell'art. 7, commi 2 lett. c) e 3 della legge regionale n. 18/2007, la conferma dei direttori generali avviene inoltre, come sopra ricordato, acquisito il parere delle competenti Conferenze dei sindaci o, per le aziende sanitarie torinesi, dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

La disamina dei pareri pervenuti alla Direzione Sanità dalle Conferenze dei sindaci interessate, nonché, per quel che concerne l'AO Ordine Mauriziano di Torino, dalla Conferenza dei Presidenti di circoscrizione della Città di Torino, ha evidenziato valutazioni favorevoli sui risultati aziendali conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori generali di cui sopra nella prima metà del mandato.

E' da rilevare la mancata formulazione del parere, da parte della Conferenza dei sindaci di riferimento, nei confronti del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, non essendosi raggiunto, come riportato nella comunicazione del Presidente della Conferenza, pervenuta in data 07.12.2016 (prot. n. 24816/A1406A), il numero legale previsto dal regolamento della Conferenza per la validità della seduta.

Si deve dare altresì atto del parere sfavorevole manifestato dalla maggioranza della Conferenza dei Sindaci dell'ASL VC (verbale n. 6 del 23.11.2016), nel quale non vengono peraltro formulate osservazioni e rilievi direttamente riferibili all'operato del direttore generale dell'ASL VC, bensì riportate alcune criticità manifestate da alcuni sindaci in relazione agli effetti della programmazione regionale, quali, a titolo esemplificativo, le preoccupazioni espresse dal Sindaco di Vercelli per l'attività di Emodinamica e per il Punto nascite di Borgosesia, la contrarietà del Sindaco di Varallo alla chiusura del Country Hospital nel proprio Comune, le perplessità manifestate dai Sindaci di San Giacomo vercellese, Borgo Vercelli e Postua "sull'impatto, nelle loro realtà, della nuova organizzazione sanitaria territoriale, in considerazione della tipologia di popolazione che si caratterizza come anziana e fragile", e le analoghe problematiche espresse dal Sindaco di Moncrivello "legate all'esistenza di una popolazione soprattutto anziana". In un caso (Sindaco di Greggio) viene formulato "parere genericamente sfavorevole". I Sindaci di Vercelli e di Borgo Vercelli risultano peraltro essersi astenuti dalla votazione.

Tenuto pertanto conto delle risultanze dell'attività istruttoria quale sopra delineata, si deve rilevare come le aspettative regionali riposte negli atti di nomina dei direttori generali di cui sopra possano considerarsi complessivamente corrisposte, con riferimento sia ai risultati aziendali conseguiti sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati al momento della nomina, sottolineando altresì come la conferma dei direttori generali intenda inoltre favorire la continuità della gestione, necessaria ad assicurare il proseguimento delle azioni e degli interventi intrapresi.

Nella formulazione di tale valutazione vengono naturalmente fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 30-3307 del 16.05.2016 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Sono fatti inoltre espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Quanto sopra illustrato e motivato, visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421");
la legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. ("Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale");
le DDGR di nomina dei direttori generali delle AASSRR interessati dal procedimento di conferma;
la DGR n. 30-3307 del 16.05.2016;
i contratti di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali interessati dal procedimento di conferma;

preso atto dei pareri formulati dalle Conferenze dei Sindaci/Presidenti di circoscrizione interessate, ed in particolare del parere della Conferenza dei sindaci dell'ASL VC (verbale n. 6 del 23.11.2016);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Attestato che il presente provvedimento non produce e non è idoneo a produrre, per sua natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

-di confermare nei rispettivi incarichi, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché nei termini ed alle condizioni indicate nei rispettivi provvedimenti di nomina e nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, i direttori generali delle seguenti ASR: ASL TO3, TO5, VC, BI,

NO, VCO, CN1, AO Ordine Mauriziano di Torino, AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria;

-di dare atto che sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 30-3307 del 16.05.2016 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

-di dare inoltre atto che sono fatti espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)